

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

Premessa

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, sono stati introdotti specifici crediti d'imposta in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata:

- **imprese energivore** (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- **imprese gasivore** (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- **imprese diverse dalle precedenti**, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022).

Credito d'imposta **energia** per imprese diverse da quelle energivore

Con particolare riferimento alle **imprese non energivore** la norma riconosce un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022 (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media dei costi riferita:

- al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
- al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022,

al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), **il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente.

Credito d'imposta **gas naturale** per imprese diverse da quelle gasivore

Per le **imprese non gasivore** è previsto, invece, un **credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato** (non per usi termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre solare del 2022 (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media riferita:

- al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
- al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022

dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Anche per il credito gas, nel caso in cui l'**impresa** destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 **si rifornisca di gas dallo stesso venditore** da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), **entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, invia al proprio cliente, su sua richiesta una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica,
- l'importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente

Modalità di fruizione del credito d'imposta

I crediti in esame **possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24** per il pagamento di altre imposte **entro il 31.12.2022** ovvero, **ceduti entro a terzi** il 31.12.2022 previa apposizione del visto di conformità.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette sebbene l'obbligo di riporto nel Quadro RU del modello Redditi. L'utilizzo del credito spettante è automatico e immediato e non necessita di alcuna comunicazione preventiva.

Osserva

I crediti d'imposta sono **cedibili** dalle imprese beneficiarie **entro il 31.12.2022**

- solo per intero;
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti